

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

58/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Rimborso ICI abitazione principale – Comunicato del Ministero dell’Interno del 19 novembre 2009	2
Codice delle Autonomie: Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2009 – Approvato in via definitiva il testo del Disegno di Legge	2
Riforma servizi pubblici locali: approvato il disegno di legge di conversione del d.l. 135/2009	3
Sconto Irpef 2009: Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2009, indicazioni per il sostituto d’imposta	3
Pacchetto Sicurezza – Idoneità alloggiativa, Circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 del 18 novembre 2009	4
Contenimento delle spese di personale:	6
Deliberazione n.16/SEZAUT/2009/QMIG della Corte dei Conti Sezione Autonomie del 9 novembre 2009: sono escluse le spese della Merloni, gli incentivi ICI ed i diritti di rogito	6

Rimborso ICI abitazione principale – Comunicato del Ministero dell'Interno del 19 novembre 2009

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con comunicato del 19 novembre 2009, ha reso nota la rideterminazione delle spettanze relative all'anno 2008 e 2009.

La rideterminazione è stata effettuata sulla base dei dati certificati dai Comuni nel 2009, conseguentemente è stata rideterminata la quota a conguaglio 2009 .

Le tabelle, suddivise per regione sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero.

Codice delle Autonomie: Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2009 – Approvato in via definitiva il testo del Disegno di Legge

Dal sito della Presidenza del Consiglio:

"...Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro dell'Interno Roberto Maroni, del ministro della semplificazione Roberto Calderoli, del ministro delle riforme per il federalismo Umberto Bossi e del ministro per i rapporti con le Regioni Raffaele Fitto un disegno di legge che individua le funzioni fondamentali di province e comuni e semplifica taluni aspetti dell'ordinamento regionale e locale.

Il provvedimento contiene, inoltre, alcune importanti deleghe conferite al governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle province e delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

Un intero Capo del provvedimento è dedicato ad una importante operazione di riordino e soppressione di organismi decentrati (in particolare comunità montane, difensori civici, circoscrizioni di decentramento comunale, consorzi di enti locali).

Vengono, altresì, proposte misure in favore dei piccoli comuni ed è ridotto il numero dei compiti dei consiglieri delle giunte comunali e provinciali. In considerazione della peculiarità e dell'importanza che il governo annette alla materia, il disegno di legge, che ha già avuto un esame preliminare dal Consiglio il 15 luglio scorso, costituisce provvedimento collegato alla manovra finanziaria; in questa veste, consultate le regioni e le autonomie locali, verrà presentato al parlamento e usufruirà dei percorsi preferenziali di approvazione previsti dai regolamenti parlamentari."

Riforma servizi pubblici locali: approvato il disegno di legge di conversione del d.l. 135/2009

In data 19 novembre 2009 la Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto n. 135 che tra l'altro ha modificato l'art. 23-bis del d.l. 112/2008, convertito con legge 133/2008.

Il testo è stato approvato, senza modifiche così come quello approvato dal Senato il 4 novembre 2009.

Sconto Irpef 2009: Comunicato dell'Agencia delle Entrate del 17 novembre 2009, indicazioni per il sostituto d'imposta

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2009: Acconto Irpef 2009, le regole dello sconto:

Con un decreto legge approvato dal Governo è stato disposto il differimento del versamento di 20 punti percentuali dell'acconto IRPEF per l'anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Di conseguenza l'acconto IRPEF dovuto entro lunedì 30 novembre ammonterà al 79 per cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2010.

Il provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto e quindi: ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (ad esempio, redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), agli imprenditori, ai soci di società di persone e ai professionisti.

Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta tratterranno l'acconto applicando la nuova percentuale del 79 per cento. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti provvederanno a restituire nella retribuzione di dicembre le maggiori somme trattenute.

Pacchetto Sicurezza – Idoneità alloggiativa, Circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 del 18 novembre 2009

Il Ministero dell'Interno, facendo seguito alla precedente circolare n. 4820 del 28 agosto, ha emanato la circolare del 18 novembre 2009, contenente ulteriori chiarimenti in materia di idoneità alloggiativa.

Al riguardo, ricorda il Ministero, l'art. 1 comma 19 della L. 94/2009, nel modificare l'art. 29 del Testo Unico in materia di ricongiungimento familiare, ha introdotto alcune novità relative al requisito dell'idoneità dell'alloggio necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.

L'art. 29 comma 3 del T.U. ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica ai fini della verifica dell'idoneità alloggiativa.

Il Ministero ricorda che i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel decreto 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero previsto degli occupanti.

Riportiamo di seguito il testo del decreto 5 luglio 1975.

Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975)

Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

Art. 1 L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e

dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

(comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)

Art. 2 Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3 Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4 Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5 Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6 Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7 La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 8 I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9 Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

Contenimento delle spese di personale:

Deliberazione n.16/SEZAUT/2009/QMIG della Corte dei Conti Sezione Autonomie del 9 novembre 2009: sono escluse le spese della Merloni, gli incentivi ICI ed i diritti di rogito

Secondo la Corte dei Conti - Sezione Autonomie, ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) nelle "spese di personale" non debbono essere computati:

- i cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. "Codice dei contratti"), i diritti di *rogito*, spettanti ai segretari comunali nonché gli incentivi per il recupero dell'ICI

Riportiamo di seguito il testo del dispositivo della deliberazione in oggetto:

"... 1. Le richiamate disposizioni di cui ai commi 557 e 561 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, che si applicano rispettivamente agli enti locali soggetti al rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e agli enti di minore entità non assoggettati alla medesima disciplina, mirano ad una riduzione della spesa per il personale nell'ambito della riduzione della spesa complessiva e del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Nel quadro complessivo delle disposizioni in materia, e della *ratio* ad esse sottesa, non sembra corretto definire la categoria contabile della "Spesa per il personale", ai fini che qui interessano, in termini puramente formali e nominalistici, riconducendo, cioè, ad essa qualsivoglia somma pagata al dipendente. Piuttosto occorre far riferimento sia alla natura della specifica voce di spesa, sia all'impatto che può avere sulla gestione finanziaria dell'ente, nella richiamata prospettiva.

Il menzionato comma 557 stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative",

I corrispettivi di cui si tratta in questa sede non sono riconducibili alla "dinamica retributiva" (e, tanto meno, occupazionale), mentre la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative ben è compatibile con forme di incentivazione del personale.

2. In particolare, per quanto riguarda i cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", non v'è dubbio

che si tratti di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un'opera pubblica, e non di spese di funzionamento, rispetto alle quali la spesa per il personale occupa un rilevante peso, che sono comprese nell'alveo della gestione corrente, ed iscritte, in quanto tali, nel titolo I della spesa.

E non si tratta di una definizione puramente formale, ma sostanziale, con conseguenze di grande rilievo: le spese per investimento, infatti, possono essere finanziate anche con ricorso all'indebitamento, mentre per le spese correnti a ciò osta un divieto sancito addirittura a livello costituzionale (art. 119, ult. co., Cost.).

La radicale diversa natura degli incentivi *de quibus* rispetto alla generica spesa per il personale comporta che detti compensi non possano ricomprendersi in quest'ultima.

Si consideri, inoltre, che il mancato ricorso a questo tipo di incentivazione della produttività, al fine di far apparire una riduzione delle spese di personale, potrebbe comportare il dover ricorrere all'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, che dovrebbe sicuramente sopportare un onere maggiore, con aggravio effettivo della spesa complessiva.

3. Quanto ai diritti di *rogito* ed agli incentivi per il recupero dell'ICI, pure si deve ritenere non debbano essere compresi nelle spese di personale di cui ai commi 557 e 561 sopra richiamati, anche se per ragioni diverse. Si tratta, infatti, di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa.

Per i diritti di *rogito*, spettanti ai segretari comunali, ciò è di palmare evidenza, in quanto detti diritti sono pagati dai terzi interessati dall'attività in questione.

Per gli incentivi per il recupero dell'ICI va pure tenuto conto che si tratta di compensi correlati anche ad un incremento delle entrate dell'ente, con conseguente miglioramento del saldo complessivo tra entrate e spese della gestione finanziaria dell'ente stesso.

Bergamo, 23 novembre 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord